

Cass., civ. sez. I, del 4 dicembre 2019, n. 31654

1.7. In terzo luogo, la ricorrente sostiene che anche B, quale cessionaria dell'azienda conferita, doveva rispondere dei debiti dell'azienda ceduta se risultanti dai libri contabili obbligatori, ex art.2560, comma 2, cod.civ.

Occorreva poi considerare l'art.14 del d.lgs.472 del 18/12/1997, secondo il quale il cessionario d'azienda è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.

L'ultimo comma del predetto art.14, introdotto peraltro nel 2015, estende l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento.

1.8. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez.5, 06/12/2018, n.31610; Sez. 6 - 5, n. 9219 del 10/04/2017, Rv. 643953 - 01; Sez. 5, n. 17264 del 13/07/2017, Rv. 644899 - 01) in tema di cessione di azienda, l'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, quanto alla responsabilità del cessionario per le obbligazioni tributarie, introduce una disciplina speciale rispetto all'art. 2560, comma 2, cod.civ., sulla quale prevale, pertanto, per i profili oggetto di specifica regolamentazione, che prevede un regime distinto di detta responsabilità in ragione della conformità o meno della cessione alla legge.

A tal proposito si è osservato che il d.lgs. n. 472 del 1997, art. 14, introducendo misure antielusive a tutela dei crediti tributari, è norma speciale rispetto all'art. 2560 cod.civ., comma 2, diretta ad evitare, tramite la previsione della responsabilità, solidale e sussidiaria, del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente, che, attraverso il trasferimento dell'azienda, sia dispersa la garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell'interesse pubblico, e per far ciò estende la responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario anche alle imposte ed alle sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché alle imposte ed alle sanzioni già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore, sempre che risultino dagli atti dell'Ufficio; che, pertanto, nell'ipotesi di cessione conforme a legge (commi 1, 2 e 3) ed in base ad un criterio incentivante volto a premiare la diligenza nell'assumere, prima della conclusione del negozio traslativo, informazioni sulla posizione debitoria del cedente, la responsabilità ha carattere sussidiario, con beneficium excussionis, ed è limitata nel quantum (entro il valore della cessione) e nell'oggetto, con riferimento alle imposte e sanzioni relative a violazioni commesse dal cedente nel triennio prima del contratto ovvero anche anteriormente, se già irrogate o contestate nel triennio, ovvero entro i limiti del debito risultante, alla data del contratto, dagli atti degli uffici finanziari e degli enti preposti all'accertamento dei tributi.

1.9. La controricorrente prende l'abbrivio dalla normativa speciale sopra richiamata per delineare un aggravio delle condizioni di realizzazione del proprio credito nei confronti della società conferitaria.

Va annotato, però, che il comma 5 ter dell'art.14 [aggiunto dall'articolo 16, comma 1, lettera g), del d.lgs. 24/9/2015, n. 158] estende le disposizioni di cui alla normativa speciale tributaria, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento, con la decorrenza indicata nell' articolo 32, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 158 del 2015 , come modificato dall' articolo 1, comma 133, della legge 28/12/2015, n. 208, ossia dal 1/1/2016.

Tale norma, in vista della dichiarata decorrenza successiva, non può essere considerata meramente interpretativa e quindi non appare applicabile *ratione temporis* alla presente controversia.

Di conseguenza il ragionamento, sviluppato da Equitalia in controricorso circa la maggior gravosità della situazione del creditore tributario rispetto alla normale disciplina del conferimento di azienda, in quanto desumibile dalla disciplina sopra ricordata, riceve smentita dalla modifica normativa, di natura innovativa, sopra citata.

1.10. E' pur vero, inoltre, che nella sentenza impugnata non viene specificamente esaminato il tema della responsabilità di B per i debiti dell'azienda conferita, sia nella prospettiva dell'art.2560 cod.civ., sia in quella della normativa speciale tributaria sopra ricordata, che dà rilievo al momento di commissione delle violazioni e a quello del loro accertamento.

Tuttavia occorre tener presente che in tema di revocatoria degli atti dispositivi posti in essere dal debitore l'art. 2901 cod.civ. richiede che essi si traducano in una menomazione del patrimonio del disponente, così da pregiudicare la facoltà del creditore di soddisfarsi sul medesimo.

La norma in questione, però, non esige, quale ulteriore requisito, anche l'impossibilità o difficoltà del creditore di conseguire aliunde la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi. Pertanto, nel caso di solidarietà passiva, inclusa quella discendente da fideiussione senza beneficio di escussione, l'*eventus damni* va accertato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto con quella azione, non rilevando l'indagine sull'eventuale solvibilità dei coobbligati (Sez. 2, n. 6486 del 22/03/2011, Rv. 617517 - 01; Sez. 1, 31/05/2007, n. 12770; Sez. 1, 21/11/1990, n. 11251).

Deve quindi ritenersi irrilevante l'eventuale responsabilità solidale, in tutto o in parte della società conferitaria, nei cui confronti comunque la creditrice avrebbe dovuto preventivamente procurarsi un titolo esecutivo, per eliminare il pregiudizio negativo ingenerato dall'uscita del cespite dal patrimonio di Lamda Informatica e della conseguente maggior difficoltà nella realizzazione del credito in precedenza ravvisata.